



COMUNE DI
CASTELNUOVO BOZZENTE
(Provincia di Como)

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 8 del 23.04.2015



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE

CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 DEFINIZIONI.....	4
ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	6
ART. 4 SOSTANZE ESCLUSE.....	8
ART. 5 ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE.....	8
CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	10
ART. 6 ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI	10
ART. 7 ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SANITARI.....	10
ART. 8 ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI CIMITERIALI	11
ART. 9 RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA.....	11
ART. 10 ESPOSIZIONE DEI SACCHI E DEI CONTENITORI.....	12
ART. 11 LAVAGGIO DEI CONTENITORI.....	13
ART. 12 RACCOLTA DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA RESIDUA	13
ART. 13 RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA	14
ART. 14 RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO, ALLUMINIO E METALLO.....	14
ART. 15 RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA	15
ART. 16 RACCOLTA DELLA CARTA E CARTONE.....	15
ART. 17 RACCOLTA DEI RIFIUTI PERICOLOSI COSTITUITI DA PILE E BATTERIE	16
ART. 18 RACCOLTA DEI RIFIUTI PERICOLOSI COSTITUITI DA FARMACI E MEDICINALI	16
ART. 19 RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE	16
ART. 20 RACCOLTA OLI VEGETALI DA CUCINE E MENSE.....	17
ART. 21 RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE	17
ART. 22 COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA E DEI RIFIUTI VERDI	17
ART. 23 RACCOLTA DEGLI INDUMENTI USATI	17
CAPO III - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	17
ART. 24 PULIZIA DEL TERRITORIO	17
ART. 25 SPAZZAMENTO	18
ART. 26 CESTINI STRADALI.....	18
ART. 27 IMBRATTAMENTO DELLE AREE PUBBLICHE	18
ART. 28 RIMOZIONE SCARICHI ABUSIVI SU SUOLO PUBBLICO O DI USO PUBBLICO.....	19
ART. 29 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI.....	19
ART. 30 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E SPETTACOLI VIAGGIANTI	19
ART. 31 PULIZIA DELLE AREE PRIVATE.....	20
ART. 32 VOLANTINAGGIO.....	20
ART. 33 ALTRI SERVIZI SU RICHIESTA.....	20
ART. 34 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	20
CAPO IV - CENTRO DI RACCOLTA	21
ART. 35 CENTRO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	21
CAPO V - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI	21
ART. 36 DIVIETI.....	21
ART. 37 CONTROLLI	22
ART. 38 SANZIONI	22
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI	24
ART. 39 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI	24
ART. 40 DANNI E RISARCIMENTI	24
ART. 41 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	24
ALLEGATO 1 - TABELLA RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI.....	25



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., della normativa regionale lombarda Legge 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. nonché di altre disposizioni previste dalla vigente normativa per quanto applicabile, in particolare, in tema di affidamento di servizi pubblici locali.
2. La modifica di norme di legge aventi efficacia imperativa nella materia disciplinata dal presente Regolamento determinerà la disapplicazione delle norme regolamentari che risultassero in loro immediato contrasto.
3. Sono oggetto del presente Regolamento:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità organizzative dei servizi di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti cimiteriali;
 - e) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base di quanto disposto dalla normativa nazionale;
 - f) il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.
4. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) ai rifiuti radioattivi;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
 - c) alle carcasse di animali ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola, in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, e terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - d) ai materiali esplosivi in disuso;
 - e) ai prodotti e materiali contenenti amianto;
 - f) ai rifiuti che, per quantità e qualità, non è possibile assimilare ai rifiuti urbani, ai sensi del comma 3, lett. e) del presente articolo.
5. Il presente Regolamento, oltre a perseguire gli obiettivi indicati, è adottato al fine di:
 - a) ridurre le quantità di rifiuti immessi nell'ambiente ed il loro impatto sull'ecosistema;
 - b) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 - c) razionalizzare le modalità di espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti, anche promuovendo la collaborazione degli utenti.
6. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

7. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) limitando inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
8. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
9. Il presente Regolamento si conforma al principio di prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

Art. 2 Definizioni

1. Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di rifiuti, ai fini del presente Regolamento si intende per:

compostiera: contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria residenza;

compostaggio domestico: tecnica di riduzione della produzione di rifiuti organici e verdi all'interno delle proprietà private (giardini, orti) mediante buca nel terreno, cumulo o con apposite attrezzature;

raccolta porta a porta: raccolta dei rifiuti solidi urbani, ivi compresi quelli provenienti dalla raccolta differenziata e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati;

raccolta su chiamata: raccolta dei rifiuti urbani ingombranti o altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con il gestore del servizio;

raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta come di seguito definiti, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e ai luoghi di raccolta (cosiddetto conferimento iniziale) e da questi agli impianti di recupero e/o smaltimento finali debitamente autorizzati (cosiddetto conferimento finale), con le modalità stabilite dal presente Regolamento;

trasporto: le operazioni e le attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai contenitori predisposti (e/o approvati) dalla Stazione Appaltante per la raccolta o dai luoghi di deposito temporaneo o dalla raccolta porta a porta fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o smaltimento; tali operazioni e attività potranno prevedere, qualora necessarie, fasi intermedie di stoccaggio;

recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private a uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze;



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

contenitore: recipiente (es. sacco, bidoncino, cassonetto, ecc.) in grado di contenere in maniera adeguata i rifiuti ivi conferiti;

centro di raccolta: area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata secondo le disposizioni di cui al D.M. 08 aprile 2008 e s.m.i.;

punto di raccolta: il luogo indicato dal gestore in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente secondo le modalità e frequenze indicate nel calendario di raccolta rifiuti;

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;

gestore del servizio: soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa a esito di gara d'appalto;

utente: chiunque posseda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte in cui sono prodotti i rifiuti urbani e che risulti regolarmente iscritto al ruolo del servizio;

utenze domestiche: luoghi o locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;

utenze non domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi o luoghi e locali comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera;

imballaggi: manufatti, composti da materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere merci e prodotti, per consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ed assicurarne la loro presentazione; si suddividono in:

- imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

capitolato speciale di appalto: l'insieme delle modalità, delle regole e delle prescrizioni definite dalla Stazione Appaltante che i gestori del servizio devono rispettare per la corretta esecuzione dello stesso;

consorzi obbligatori: costituiti ai sensi del titolo II D.Lgs. 152/2006 per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e dell'art.227 relativo alla gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici (CONAI, COMIECO, COREPLA, COREVE, CONOE, REMEDIA, ECODOM, ECC.)



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

Art. 3 Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le definizioni di cui agli artt. 183 e 218 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006.
2. Ai fini del presente regolamento i rifiuti oggetto di conferimento sono denominati come da schema sotto riportato.
















a) Rifiuti Urbani da Utenza Domestica

- **Frazione secca (o residua):** rifiuto risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, cioè la parte restante dell'insieme dei rifiuti urbani e non ulteriormente differenziabile;
- **Frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituito da scarti alimentari e di cucina (a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili) che può essere utilizzato nell'attività di compostaggio;
- **Rifiuti Ingombranti e RAEE:** rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Sono Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), tra gli altri, frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria e i materiali composti da schede elettroniche qualora esclusivamente prodotti da utenze domestiche;
- **Scarti Vegetali:** rifiuto proveniente da aree a verde, giardini e parchi (costituito, a esempio, da sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc.) proveniente sia da abitazioni civili, sia attività di manutenzione del verde pubblico o da aree cimiteriali;
- **Rifiuti Urbani Pericolosi:** sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali", quali ad esempio, i medicinali scaduti, le pile e gli accumulatori al Pbi, rifiuti costituiti o contaminati da vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli nella tabella sotto, nonché i tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;

Pittogramma di pericolo (regolamento CE 1272/2008)	Simbolo e denominazione (direttiva 67/548/CEE, obsoleta)
 GHS01	E  Esplosivo
 GHS04	(nessuna corrispondenza)



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

 GHS02	F  INFIAMMABILE
	F+  ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
 GHS03	O  Comburente
 GHS05	 CORROSIVO
 GHS09	N  Pericoloso per l'ambiente
 GHS07	Xi  IRRITANTE
	Xn  Nocivo
 GHS06 per prodotti tossici acuti	T  TOSSICO
	 GHS08 per prodotti tossici a lungo termine



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

- **Frazione differenziata - carta e cartone:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da giornali, riviste, libri, quaderni confezioni ed imballi di cartone, ecc. prodotta in ambito domestico;
 - **Frazione differenziata - vetro e contenitori di alluminio e acciaio:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie, vasetti, barattoli, lattine, tappi di bottiglie in metallo, ecc. prodotta in ambito domestico;
 - **Frazione differenziata - plastica:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie, e confezioni di imballaggio in tutti i tipi di plastica, piatti e bicchieri, ecc. prodotta in ambito domestico;
 - **Altri rifiuti:** Altri rifiuti che, normalmente, sono conferiti direttamente al Centro di Raccolta quali l'olio alimentare, l'olio minerale, inerti, metallo, legno e indumenti dismessi.
- b) Rifiuti Assimilati agli Urbani da Utenza Non Domestica:** i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e aree scoperte non adibiti a uso di civile abitazione di cui al successivo art. 6 del presente Regolamento. I rifiuti assimilati agli urbani sono conferiti al servizio di raccolta con le stesse modalità di differenziazione in atto per i rifiuti provenienti dalle Utenze Domestiche.
- c) Rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade e aree e rifiuti giacenti sulle strade e aree pubbliche o private comunque soggetto ad uso pubblico;
- d) Rifiuti sanitari** ovvero i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 23.12.1978, n. 883 e assimilati ai sensi del vigente Regolamento;
- e) Rifiuti cimiteriali** provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

Art. 4 Sostanze escluse

1. Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati nel precedente articolo:
 - gli imballaggi terziari;
 - i rifiuti provenienti dall'attività agricola o dall'allevamento di bestiame o da altre attività similari da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività agricola;
 - i rifiuti speciali, diversi da quelli di cui all'art. 8 del presente Regolamento, e i rifiuti pericolosi.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le sostanze individuate all'art. 185 commi 1 e 2 del Codice dell'Ambiente.
3. I produttori di tali rifiuti o sostanze sono tenuti a distinguere i flussi dei rifiuti speciali da quelli dei rifiuti assimilati agli urbani al fine della loro distinta gestione come previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 Attività di competenza del Comune

1. Il Comune, oltre a quanto indicato all'art. 198 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., disciplina:
 - le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - le frequenze di raccolta, in funzione delle varie frazioni;
 - la collocazione delle isole ecologiche di raccolta sul suolo pubblico;
 - emette, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del d.lgs. 152/2006, ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli Enti preposti;

- adotta i provvedimenti di ordinanza di ripristino dei luoghi nei confronti del responsabile dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo o dell'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006;
- emette ordinanze, in attuazione del presente Regolamento, volte a disciplinare le modalità di conferimento dei rifiuti, l'eventuale esposizione e ritiro dei contenitori per lo svuotamento degli stessi.

2. Il Comune cura lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da:

- depurazione di acque di scarico urbane;
- rifiuti abbandonati all'interno delle acque superficiali e sotterranee;
- attività propria dell'amministrazione.

3. Il Comune, in caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio da parte del soggetto gestore potrà:

- contestare in forma scritta l'inadempimento della società affidataria del servizio al fine di sollecitare il rispetto del contratto secondo le specifiche del Capitolato Speciale d'Appalto;
- applicare le sanzioni ai sensi del contratto di servizio.

4. Il Comune si impegna:

- a garantire le migliori condizioni operative per lo svolgimento delle attività definite dal contratto di servizio anche assicurando il rispetto, da parte della popolazione, di adeguate norme comportamentali;
- ad emanare, se richiesto, specifici provvedimenti circa le modalità di conferimento dei materiali nei circuiti di raccolta;
- a contribuire al miglioramento delle condizioni operative con:
 - comunicazione tempestiva delle estensioni o modifiche territoriali;
 - controlli sul territorio tesi a individuare eventuali conferimenti scorretti e utilizzo non corretto dei servizi di raccolta attivi sul territorio;
 - iniziative di sostegno alle campagne di comunicazione ed informazione.

5. Il Comune affida mediante appalto, quale servizio di pubblica utilità continuativo e programmabile, le seguenti attività:

- raccolta e trasporto a recupero o smaltimento nei centri previsti dei rifiuti urbani e assimilati:
 - frazione secca residua;
 - frazione umida organica;
 - carta e cartone;
 - imballaggi in plastica;
 - imballaggi in vetro, alluminio e metallo;
 - raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi quali pile e medicinali;
- spazzamento con mezzi meccanici e a mano di strade e aree pubbliche e private a uso pubblico;
- servizi opzionali supplementari eventualmente affidabili:
 - realizzazione campagne informative, calendari di raccolta;
 - lavaggio dei cassonetti;



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

- raccolta e trasporto rifiuti e pulizia in occasione di manifestazioni quali mercati, sagre e festività particolari;
- raccolta a domicilio a chiamata dei rifiuti solidi urbani ingombranti e degli elettrodomestici;
- spurgo pozzetti strada;
- analisi biochimiche e consulenza tecnico amministrativa;
- pulizia del suolo comunale e vuotatura dei cestini;
- intensificazione della frequenza di raccolta della frazione secca/umida/carta/plastica/vetro.

CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 6 Assimilazione ai rifiuti urbani

1. Ai fini della raccolta e dello smaltimento sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, così come determinati per qualità e quantità con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 16 luglio 2013. Si veda la tabella in Allegato 1 al presente Regolamento *“Tabella rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani”*.
2. Sono quantitativamente assimilate ai rifiuti urbani le quantità annue di rifiuti speciali non pericolosi prodotte dalle utenze non domestiche e provenienti da locali e aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione sottoposti a tassazione se la loro produzione annua riferita alla superficie complessiva soggetta a tassazione / imposizione non supera le quantità individuate in Allegato 1 al presente Regolamento *“Tabella rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani”*; il quantitativo mensile conferito non potrà superare la quota di 1/12 della quota annuale.
3. I limiti quantitativi sopra indicati potranno essere aggiornati con apposite modifiche regolamentari, a seguito di specifiche disposizioni nazionali o regionali ovvero di campagne territoriali di verifica e monitoraggio.
4. I rifiuti urbani assimilabili eccedenti i limiti massimi sopra indicati, sono per definizione rifiuti speciali e i produttori devono provvedere al loro smaltimento in completa autonomia avvalendosi di operatori abilitati.
5. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.
6. L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato nei successivi articoli del presente Regolamento.
7. Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi, ivi compreso il conferimento dei rifiuti assimilati, al Centro per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani devono attenersi a quanto disposto all'art. 212, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 7 Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

1. Ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati, a esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per quantità e qualità siano assimilati agli urbani ai sensi del vigente Regolamento, derivanti da strutture pubbliche o



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca;

- i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio delle strutture;
- gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi (ad esclusione di quelli contaminati).

Art. 8 Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - a) fiori secchi e corone funebri;
 - b) carta;
 - c) ceri e lumini;
 - d) materiali derivanti dalla pulizia dei viali e dalle strutture annesse.
3. Tali rifiuti cimiteriali devono essere collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.
4. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono costituiti da:
 - a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
6. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere.
7. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "*Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni*".
8. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
9. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
10. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui al comma 3 a) e c), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio.
11. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente attività di cui al precedente comma 1.

Art. 9 Raccolta differenziata porta a porta

1. I rifiuti sono conferiti nei contenitori o nei sacchi semitrasparenti, nel rispetto delle disposizioni per le singole frazioni di rifiuto.



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

2. Il Comune fornirà annualmente una dotazione di sacchi. Ogni singola utenza provvederà direttamente in caso di proprie specifiche necessità aggiuntive, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale.
3. Per i contenitori rigidi l'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori stessi qualora ne siano provvisti. Allo stesso modo, nel caso di conferimento a sacchi, questi devono essere chiusi.
4. Il rifiuto non va mai depositato sfuso sul suolo.
5. Salvo espressa deroga, non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti pressati meccanicamente.
6. L'utente, prima dell'introduzione dei rifiuti nei sacchi e nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente gli oggetti taglienti o acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i sacchi ed i contenitori medesimi.
7. Per tutti i servizi la raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.

Art. 10 Esposizione dei sacchi e dei contenitori

1. Il servizio di raccolta domiciliare viene svolto con le cadenze riportate nella specifica dei servizi e nell'informativa comunale all'utenza (Calendario di raccolta rifiuti). E' svolto normalmente nei giorni riportati nel calendario distribuito all'utenza.
2. Per motivi di ordine e decoro urbano i contenitori e i sacchi devono essere esposti la sera precedente la raccolta, dopo le ore 20.00 nel periodo estivo (aprile-settembre) e dopo le ore 18.00 nel periodo invernale (ottobre-marzo), e fino a svuotamento avvenuto. I contenitori e i sacchi non conformi devono essere ritirati dall'utenza non appena effettuato lo svuotamento.
3. La società affidataria dei servizi non sarà responsabile del mancato svuotamento dei contenitori, o raccolta dei sacchi, per esposizioni non conformi a quanto stabilito nel presente articolo.
4. I contenitori e i sacchi dovranno essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni, lungo la pubblica via, e comunque lungo il percorso di raccolta individuato.
5. I contenitori e i sacchi devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
6. La responsabilità inerente lo svuotamento dei contenitori stabilmente collocati e/o esposti per lo svuotamento sul suolo pubblico è a carico della società affidataria che ne risponde anche ai sensi delle sanzioni previste per l'inadempimento del contratto di servizio.
7. Qualora l'azienda affidataria del servizio non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori e dei sacchi correttamente esposti o stabilmente collocati sul suolo pubblico, l'utente potrà segnalare tempestivamente la mancata esecuzione agli uffici comunali. Il servizio sarà recuperato nella giornata per segnalazioni pervenute entro le ore 12:00; per segnalazioni a posteriori il servizio dovrà essere recuperato entro il giorno successivo. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili all'appaltatore del servizio come scioperi, neve e interruzione completa della viabilità.
8. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente Regolamento, il gestore del servizio, in conformità al Capitolato Speciale di Appalto, predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani. Tale sistema verrà attuato mediante la realizzazione di idonei adesivi di segnalazione compilabili dall'operatore che effettua il servizio di raccolta e applicabili sulla superficie dei contenitori utilizzati dall'utenza.



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

9. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'appaltatore del servizio dovesse riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento, l'operatore potrà apporre sul sacco/contenitore un adesivo indicante la data, le ragioni del mancato prelievo e l'invito a riconfezionare i rifiuti correttamente. Sull'adesivo sarà riportato inoltre il codice identificativo dell'operatore per la trasmissione al Comune. Dall'applicazione dell'avviso il sacco o contenitore sarà considerato rifiuto non conforme e si provvederà al ritiro come tale nel turno successivo di raccolta. L'elenco dettagliato dei materiali conferibili sarà allegato al Calendario di raccolta dei rifiuti distribuito alle utenze.
10. Durante la raccolta l'appaltatore del servizio dovrà asportare i rifiuti eventualmente fuoriusciti dai sacchi, anche per rottura accidentale degli stessi nonché quelli che durante i lavori di carico dei sacchi e relativo trasporto dovessero ricadere sul suolo, e pulire il sito interessato. Durante le operazioni di raccolta, l'appaltatore provvedere anche alla rimozione dei rifiuti abbandonati sul territorio, se merceologicamente compatibili con la raccolta in atto. Al termine delle operazioni di raccolta sul territorio non dovranno essere presenti sacchi/rifiuti/contenitori pieni esposti dai cittadini, con la sola esclusione d'eventuali rifiuti esposti erroneamente.

Art. 11 Lavaggio dei contenitori

1. Il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell'utenza. La frequenza dei lavaggi dovrà essere valutata, specie per i contenitori dei rifiuti organici, tenendo conto delle condizioni che favoriscono lo sviluppo di odori molesti.
2. Il lavaggio dei contenitori stabilmente collocati sul suolo pubblico dovrà avvenire a cura dell'azienda e con la frequenza contenuta nella specifica dei servizi.

Art. 12 Raccolta della frazione indifferenziata residua

1. La raccolta della frazione secca residua non ulteriormente differenziabile viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a una volta la settimana. La frequenza del ritiro potrà essere aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico - sanitario, anche solo per alcune apposite utenze individuate dall'ufficio Comunale competente.
2. La frazione secca residua è costituita da tutti i rifiuti domestici e i materiali che non possono essere smaltiti con la raccolta differenziata.
3. Non sono da conferire nei sacchi e nei contenitori destinati alla raccolta della frazione indifferenziata:
 - **frazioni di rifiuti urbani per i quali è istituito specifico il servizio di raccolta differenziata;**
 - rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - rifiuti potenzialmente pericolosi;
 - rifiuti radioattivi, rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, carogne di animali, sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola e materiali esplosivi.
4. La raccolta della frazione indifferenziata residua avviene con le periodicità stabilite nel calendario con le seguenti modalità:
 - mediante sacchi esclusivamente in plastica semitrasparenti di polietilene, debitamente chiusi, collocati a bordo strada;
 - per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti. I sacchi dovranno avere un peso massimo di kg 15 ed essere collocati in modo ordinato e visibile senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico;



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

- l'utente si assicura di chiudere i sacchi prima del conferimento al servizio;
 - il materiale è introdotto sfuso sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione;
 - nel caso di attivazione della tariffazione puntuale i sacchi saranno dotati di sistema a microchip o RFID che identificano l'utente.
5. Non viene assicurato il servizio per il materiale depositato sfuso a terra; nel caso in cui non si provveda alla rimozione del materiale verranno comminate le sanzioni di cui al presente Regolamento.
 6. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei sacchi semitrasparenti per il rifiuto non recuperabile.
 7. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto non recuperabile, l'operatore userà l'adesivo di segnalazione di cui al precedente articolo 10.
 8. Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei rifiuti possono essere utilizzati appositi contenitori svuotati con frequenza di raccolta eventualmente diversa dalle utenze domestiche.

Art. 13 Raccolta della frazione organica

1. La raccolta della frazione organica viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a una volta la settimana. La frequenza del ritiro potrà essere aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico - sanitario, anche solo per alcune apposite utenze individuate dall'ufficio comunale competente.
2. Le tipologie di rifiuti da conferire alla raccolta della frazione organica sono dettagliate in allegato all'informativa comunale all'utenza (*Calendario annuale di raccolta rifiuti*), disponibile anche sul sito istituzionale del Comune.
3. Il servizio di raccolta della frazione organica viene svolto con le seguenti modalità:
 - esclusivamente con l'utilizzo di sacchetti in materiale biodegradabile detto mater-bi o comunque compatibili con l'impianto di compostaggio, in bidoncini marroni forniti dal Comune muniti di coperchio, o in alternativa (per utenze quali condomini, ristoranti, esercizi pubblici, commerciali di vendita, mense aziendali e scuole) in appositi bidoni carrellabili a svuotamento;
 - la raccolta avviene con la periodicità stabilita nel calendario;
 - l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso e il contenitore sia collocato in modo ordinato senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico;
 - all'interno dei contenitori destinate alle utenze domestiche non può essere conferito il materiale sfuso;
4. Non viene eseguito il servizio per il materiale conferito sfuso a terra.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto non recuperabile, l'operatore userà l'adesivo di segnalazione di cui al precedente articolo 10.

Art. 14 Raccolta degli imballaggi in vetro, alluminio e metallo

1. Le tipologie di rifiuti da conferire alla raccolta differenziata di vetro, alluminio e metallo sono dettagliate in allegato all'informativa comunale all'utenza (*Calendario annuale di raccolta rifiuti*), disponibile anche sul sito istituzionale del Comune.
2. Il servizio di raccolta del vetro viene svolto con le seguenti modalità:



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

- mediante apposito bidoncino verde fornito dal Comune, munito di coperchio;
 - con la periodicità indicata nel calendario di raccolta rifiuti;
 - tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del contenitore e ai fini del miglioramento della qualità del rifiuto da recuperare;
 - il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse in nylon o plastica.
3. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente le potenzialità del contenitore.
 4. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto non recuperabile, l'operatore userà l'adesivo di segnalazione di cui al precedente articolo 10.

Art. 15 Raccolta degli imballaggi in plastica

1. Le tipologie di rifiuti da conferire alla raccolta differenziata della plastica sono dettagliate in allegato all'informativa comunale all'utenza (*Calendario annuale di raccolta rifiuti*), disponibile anche sul sito istituzionale del Comune.
2. Tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia onde evitare perdite di liquidi dai sacchi e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.
3. Il servizio di raccolta porta a porta degli imballaggi in plastica è svolto con le seguenti modalità:
 - la raccolta avviene con la periodicità indicata nel calendario mediante sacchi grigi semitrasparenti di polietilene, debitamente chiusi, collocati a bordo strada;
 - l'utente si assicura di chiudere i sacchi prima del conferimento al servizio;
 - il materiale è introdotto sfuso sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria.
4. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato sfuso a terra o eccedente le potenzialità del contenitore.
5. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei sacchi per i rifiuti da imballaggi in plastica.
6. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto non recuperabile, l'operatore userà l'adesivo di segnalazione di cui al precedente articolo 10.

Art. 16 Raccolta della carta e cartone

1. Le tipologie di rifiuti da conferire alla raccolta differenziata di carta e cartone sono dettagliate in allegato all'informativa comunale all'utenza (*Calendario annuale di raccolta rifiuti*), disponibile anche sul sito istituzionale del Comune.
2. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione recuperabile costituita da carta e cartone è svolto con le seguenti modalità:
 - la raccolta avviene con la periodicità indicata del calendario di raccolta rifiuti;
 - il materiale può essere messo in scatole di cartone o raccolto in pacchi chiusi da corda (non usare il nastro adesivo);
 - è vietato usare sacchi o cassette di plastica per contenere la carta. La carta nei sacchetti di plastica non verrà raccolta.



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

3. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per la raccolta di carta e cartone.
4. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto non recuperabile, l'operatore userà l'adesivo di segnalazione di cui al precedente articolo 10.

Art. 17 Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie

1. Per i rifiuti pericolosi prodotti e provenienti da utenze domestiche, in particolare pile a bottone, pile a stilo, rettangolari, batterie per attrezzature elettroniche, è garantito un idoneo servizio di raccolta attraverso una delle seguenti modalità:
 - presso il centro di raccolta;
 - mediante appositi contenitori stradali posti sul territorio (area di parcheggio antistante il Palazzo comunale).
2. I rifiuti devono essere introdotti all'interno dell'apposito contenitore. Non possono essere riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo che, limitatamente a quelli di provenienza domestica, devono essere consegnati al centro di raccolta con le modalità indicate al Capo IV del presente Regolamento.
3. Il servizio di raccolta viene svolto con frequenza tale da garantire il conferimento da parte degli utenti all'interno dei contenitori medesimi.

Art. 18 Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

1. Per i rifiuti pericolosi prodotti e provenienti da utenze domestiche, in particolare farmaci e medicinali scaduti, è garantito idoneo servizio di raccolta attraverso una delle seguenti modalità:
 - mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o presso cui vengono effettuati servizi ad essi attinenti (dispensario farmaceutico, ambulatorio);
 - presso il centro di raccolta.
2. I rifiuti devono essere introdotti all'interno dell'apposito contenitore mentre l'imballaggio, non imbrattato, deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente Regolamento.
3. Il servizio di raccolta viene svolto con frequenze tali da garantire il conferimento da parte degli utenti all'interno dei contenitori medesimi.

Art. 19 Raccolta dei rifiuti ingombranti e RAEE

1. Sono ingombranti i rifiuti di cui all'art. 3, in particolare i rifiuti che, per natura e dimensione, è vietato conferire nei sacchi quali ad esempio: materassi, letti, reti, tavoli, armadi, cassettiere, scaffali, divani, poltrone, sedie, carrozzine, girelli, passeggini, culle.
2. Sono pericolosi i rifiuti prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all'art. 3, in particolare frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, computer, video per computer, schede elettroniche, piccoli elettrodomestici e boiler (RAEE).
3. La raccolta può essere svolta, nel rispetto della normativa vigente, secondo le seguenti modalità:
 - presso il centro di raccolta;
 - mediante servizio di raccolta a domicilio a chiamata, qualora attivato, secondo le modalità e con gli oneri come definiti dallo specifico servizio.
4. I RAEE per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure devono essere conferiti così come specificato al precedente comma 3 del presente articolo.

Art. 20 Raccolta oli vegetali da cucine e mense

1. La raccolta degli oli vegetali e grassi animali deve essere effettuata tramite conferimento diretto da parte delle utenze al centro di raccolta.

Art. 21 Raccolta della frazione verde

1. La raccolta della frazione verde derivante da potatura, sfalcio d'erba, manutenzione dei giardini realizzata da privati cittadini viene effettuata di norma attraverso il conferimento diretto da parte del produttore presso il centro raccolta rifiuti.

Art. 22 Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti verdi

1. Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali autoprodotta.
2. Il compostaggio domestico deve essere attuato:
 - con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.) e con processo controllato;
 - in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e frazione vegetale);
 - nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi al vicinato e non dare luogo ad emissioni odorigene.
3. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano creare danno all'ambiente, recare disagio alle persone, creare pericoli di natura igienico-sanitaria o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
4. Dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici.

Art. 23 Raccolta degli indumenti usati

1. Tale frazione è costituita da indumenti usati ed in particolare da:
 - capi di abbigliamento ancora utilizzabili e puliti;
 - calzature ancora utilizzabili e pulite;
 - cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.
2. La raccolta degli indumenti usati viene effettuata attraverso il conferimento diretto da parte del produttore presso il centro per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Capo III - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 24 Pulizia del territorio

1. I rifiuti di cui all'art. 3, comma 2 provenienti da spazzamento o pulizia del territorio e giacenti su area pubblica vengono raccolti ed avviati alle successive fasi di recupero/smaltimento tramite la società affidataria del servizio.
2. Ai sensi dell'art. 192, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, la rimozione, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

abbandonati su area pubblica sono a carico del responsabile dell'abbandono, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste agli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006.

3. In mancanza dell'individuazione del responsabile, i rifiuti di cui al precedente comma sono raccolti ed avviati alle successive fasi di recupero/smaltimento a cura della società affidataria, su richiesta del Comune.
4. Sono esclusi dal servizio di raccolta i rifiuti derivanti dalla pulizie delle rive e delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 25 Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in funzione delle specifiche dei servizi approvate e/o richieste dal Comune.
2. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per ridurre il sollevamento delle polveri ed il disagio ai cittadini e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sia sonore sia di polveri, in modo da evitare fenomeni di inquinamento degli spazi urbani.
5. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto e comunque secondo le specifiche tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 26 Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche possono essere installati cestini stradali per i rifiuti prodotti dai passanti.
2. Il servizio di vuotatura periodica dei cestini stradali viene svolto in funzione delle specifiche dei servizi approvate dal Comune.
3. I cestini stradali sono svuotati dal soggetto incaricato ed il materiale raccolto viene avviato a recupero/smaltimento secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006.

Art. 27 Imbrattamento delle aree pubbliche

1. E' vietato imbrattare aree pubbliche con il deposito di gomme da masticare, sigarette o qualunque tipo di rifiuto che deve essere riposto, senza recare danno alle strutture, nei cestini e nei contenitori idonei.
2. Chi effettua operazioni o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente Regolamento.
3. Le persone che conducono cani o animali per le strade e aree pubbliche o a uso pubblico compreso le aree verdi sono tenute a evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni dei propri animali. E' fatto obbligo di portare con sé, al fine del rispetto dell'obbligo di raccolta delle deiezioni dei cani di proprietà, strumenti quali paletta o sacchetto idonei all'asportazione delle stesse, che dovranno essere esibiti su richiesta da parte dei soggetti incaricati dell'osservanza del presente Regolamento. I proprietari o conduttori degli animali dovranno comunque in tal senso provvedere personalmente alla



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

rimozione e asporto degli escrementi solidi che, raccolti e opportunamente racchiusi negli idonei involucri o sacchetti, dovranno essere depositati nei cestini stradali.

4. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.
5. Chi transita con i veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche ed eventualmente provvedere alla loro pulizia.

Art. 28 Rimozione scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico

1. Qualora si verificano scarichi abusivi di rifiuti, in aree pubbliche o adibite ad uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo al Comune tutti gli elementi per la verifica della regolarità delle azioni compiute.
2. È fatta salva la contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.
3. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo parere motivato di Arpa o Asl competenti per territorio, il Sindaco ingiunge i soggetti interessati a provvedere entro un congruo termine.
4. Trascorso inutilmente detto termine, o anche immediatamente qualora la situazione richieda un intervento urgente, il Sindaco emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Art. 29 Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori per il conferimento dei rifiuti, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della via o piazza da parte dell'incaricato del servizio.
2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
3. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita sino ad una distanza di 5 metri.
4. I gestori di esercizi pubblici devono parimenti mantenere costantemente puliti i fronte strada, sia dei rifiuti eventualmente depositati che degli agenti atmosferici (es. neve), indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'incaricato del servizio.

Art. 30 Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere, ovvero in ogni altro caso autorizzato, è fatto obbligo agli organizzatori di comunicare al Comune il programma delle iniziative, indicando le aree che si intendono effettivamente impegnare o utilizzare e provvedendo direttamente (o attraverso accordo con la società incaricata del servizio) alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso e alla rimozione dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.
2. L'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi di un servizio temporaneo di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti conferendo gli stessi in modo separato negli appositi contenitori che



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

vengono forniti dalla società di raccolta.

3. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, la frequenza ed il numero dei contenitori viene garantito dalla società affidataria dei servizi di raccolta in base al contratto di servizio.
4. Per la raccolta, la pulizia delle aree e lo smaltimento dei rifiuti prodotti il Comune può applicare la tassa/tariffa giornaliera nelle modalità fissate con apposito provvedimento.

Art. 31 Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare la manutenzione delle siepi e delle alberature prospicienti le aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile e nel Nuovo Codice della Strada.
2. I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.
3. Quanto previsto al comma precedente comprende inoltre le operazioni di sfalcio dell'erba dei terreni incolti e l'asporto dei rifiuti lasciati da terzi.

Art. 32 Volantinaggio

1. E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.

Art. 33 Altri servizi su richiesta

1. Nel corso della durata dell'appalto può essere previsto con specifica disciplina nel Capitolato Speciale d'Appalto l'affidamento di ulteriori servizi in via non esaustiva:
 - raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali;
 - spurgo pozzetti e pulizia caditoie;
 - raccolta e smaltimento siringhe;
 - lavaggio periodico di vie, piazze e altre aree pubbliche pavimentate;
 - integrazione ai servizi esistenti di raccolta a domicilio.
2. Nelle aree in cui si è verificato un incidente di qualsiasi natura, che abbia provocato sversamenti o comunque depositi sul suolo di materiale, il servizio di pulizia è prestato dal soggetto affidatario con oneri a carico del responsabile dell'incidente stesso.

Art. 34 Associazioni di volontariato

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili, previa stipula di convenzione con il Comune. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:
 - le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
 - le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
 - i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.
3. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

4. Non è consentito procedere all'attivazione della raccolta di rifiuti urbani, e delle singole frazioni che li compongono, da parte di soggetti diversi dal gestore del servizio o da quelli convenzionati con il Comune ai sensi del comma 2 del presente articolo. E' fatta salva, comunque, la facoltà dei produttori di rifiuti assimilati agli urbani di procedere autonomamente al recupero delle frazioni merceologiche recuperabili dei rifiuti.
5. Tutte le associazioni di volontariato convenzionate devono dimostrare di essere in regola rispetto alla eventuale necessità di autorizzazioni, in relazione all'attività svolta.
6. Le associazioni sono inoltre tenute a fornire al gestore i dati relativi ai quantitativi di materiali raccolti nell'espletamento del servizio.

CAPO IV - CENTRO DI RACCOLTA

Art. 35 Centro per la Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani

1. Il Centro per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, ai sensi del D.M. 8 Aprile 2008, è costituito da un'area presidiata allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta mediante raggruppamento per frazioni omogenee, per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso gli appaltatori del servizio. L'appaltatore del servizio ha la possibilità, sentito il Comune, di conferire i rifiuti nelle aree e/o contenitori accessibili agli utenti, fatta salva l'osservanza delle disposizioni e delle prescrizioni in materia di sicurezza, ed in particolare a quelle riferite ai rischi da interferenza.
2. Il Centro di raccolta è gestito con modalità definite nello specifico "*Regolamento di gestione del centro di raccolta rifiuti urbani non pericolosi e pericolosi*", che ne definisce:
 - finalità;
 - modalità di accesso e di utilizzo, orari;
 - tipologie di rifiuti conferibili e modalità di conferimento;
 - obblighi, divieti, sanzioni e responsabilità.
3. Si rimanda al Regolamento di cui al comma 1 per ogni ulteriore dettaglio.

CAPO V - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 36 Divieti

1. Sono vietati:
 - a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o a uso pubblico e sulle aree private;
 - b) l'imbrattamento delle aree pubbliche;
 - c) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso i punti di prelievo e le isole ecologiche;
 - d) l'esposizione di contenitori, sacchi o qualsivoglia materiale lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal presente Regolamento;
 - e) il mantenimento sul suolo pubblico ovvero il mancato ritiro all'interno della proprietà privata dei contenitori domiciliari oltre le ore 24 del giorno di raccolta;
 - f) l'uso improprio dei contenitori per il conferimento dei rifiuti;



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

- g) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- h) i comportamenti che rechino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta e allo spazzamento;
- i) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- k) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;
- l) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
- m) l'abbandono di rifiuti;
- n) lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- o) l'insudiciamento da parte di animali di suolo pubblico o a uso pubblico;
- p) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
- q) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali;
- r) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico;
- s) il conferimento e l'utilizzo delle strutture pubbliche da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo criteri più restrittivi ove previsti.

Art. 37 Controlli

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono degrado all'ambiente provvede in via principale la Polizia Locale, ferma restando la competenza delle altre Forze dell'ordine, di altri organismi specificamente individuati o del personale individuato dal Comune.
2. Il personale preposto al controllo è autorizzato, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, ad assumere informazioni, procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e a ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime, ferme restando le disposizioni in materia di tutela della riservatezza.
3. Per le finalità di controllo il Comune può avvalersi del personale delle associazioni e organizzazioni di volontariato, previa formazione specifica.
4. Il ricavato delle sanzioni dovrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento (es. compostaggio domestico) previste dal Comune.

Art. 38 Sanzioni

1. Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli art. 192, commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231 commi 1 e 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
2. Le violazioni alle prescrizioni impartite con il presente Regolamento comunale, fatte salve quelle



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

previste e punite dal D.Lgs. n.152/2006 e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono soggette a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di € 25,00 e un massimo di € 500,00 per ogni infrazione contestata.

Sono in particolare da considerarsi, in via non esaustiva, violazioni alle prescrizioni impartite dal presente Regolamento le seguenti circostanze:

- a) mantenimento sul suolo pubblico, ovvero mancato ritiro all'interno della proprietà privata o pertinenza, del contenitore domiciliare entro le ore 24 del giorno di raccolta;
 - b) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani o assimilati al sistema di raccolta così come indicato nel Regolamento (ad esempio: conferimento in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti, mancato utilizzo di idonei contenitori, etc.);
 - c) conferimento dei rifiuti in un contenitore quando il loro volume sia tale da impedirne la chiusura;
 - d) conferimento di pile esauste e farmaci scaduti e batterie nei contenitori non destinati alla tipologia del rifiuto conferito;
 - e) mancato rispetto dell'obbligo di effettuare la raccolta differenziata;
 - f) danneggiamento, imbrattamento, affissione di manifesti o altro sui contenitori e le attrezzature per la raccolta dei rifiuti;
 - g) comportamenti che rechino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento, fatta salva la rimozione del veicolo qualora se ne presenti la necessità;
 - h) conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
 - i) conferimento al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
 - j) conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;
 - k) combustione di qualunque tipo di rifiuto;
 - l) conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
 - m) mancanza di strumenti atti alla raccolta delle deiezioni solide;
 - n) mancata rimozione degli escrementi dei propri animali domestici condotti all'esterno;
 - o) utilizzo improprio dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti domestici o assimilati;
 - p) conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
 - q) cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
 - r) superamento dei limiti quantitativi di assimilabilità di cui all'art. 8 del presente Regolamento da parte di utenze non domestiche;
 - s) conferimento di rifiuti speciali non assimilati provenienti da utenze non domestiche.
3. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati al comma 2 del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene irrogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata al comma 2 del presente articolo.
 4. E' fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
 5. Sono fatti salvi i diritti di terzi o della società di raccolta per il risarcimento di danni subiti causati da



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

conferimenti difforni dalle normative previste dal presente Regolamento.

6. Per la violazione delle condizioni di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti da parte della società affidataria si applicano le penalità stabilite dal Comune per ogni immotivato ritardo o inadempienza, secondo quanto specificatamente previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.
7. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni sanzionatorie si fa riferimento al Codice della Strada e ad altre norme di settore.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 40 Danni e risarcimenti

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero di atti dolosi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 41 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo le modalità e tempistiche previste dallo Statuto Comunale.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in contrasto con quanto in esso disciplinato.



Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

ALLEGATO 1 - Tabella rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani

1	Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali di civile abitazione e similari (uffici, mense ecc) come previsto nei punti a) e b) comma 1 art. 7 D.Lgs. 22/97	1 kg/mq/anno
2	Rifiuti di carta, cartone e similari	200 kg/mq/anno
3	Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo	50 kg/mq/anno
4	Imballaggi primari	50 kg/mq/anno
5	Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata	50 kg/mq/anno
6	Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili)	50 kg/mq/anno
7	Sacchi e sacchetti di carta o plastica, foglio di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets	1 kg/mq/anno
8	Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili	NON ASSIMILATO
9	Frammenti e manufatti di vimini e sughero	NON ASSIMILATO
10	Paglia e prodotti di paglia	NON ASSIMILATO
11	Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura	5 kg/mq/anno
12	Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile	NON ASSIMILATO
13	Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta	1 kg/mq/anno
14	Feltri e tessuti non tessuti	1 kg/mq/anno
15	Pelli e simil pelle	NON ASSIMILATO
16	Gomma e caucciù (polveri e ritagli) manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni	NON ASSIMILATO
17	Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali	NON ASSIMILATO
18	Imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali simili	NON ASSIMILATO
19	Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere	1 kg/mq/anno
20	Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)	1 kg/mq/anno
21	Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati	NON ASSIMILATI
22	Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili	50 kg/mq/anno
23	Nastri abrasivi	NON ASSIMILATO
24	Cavi e materiale elettrico in genere	1 kg/mq/anno
25	Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate	NON ASSIMILATO
26	Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche in scolorati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili	NON ASSIMILATO
27	Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) compresa la manutenzione del verde ornamentale	10 kg/mq/anno
28	Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi	NON ASSIMILATO
29	Accessori per l'informatica	1 kg/mq/anno